



NOTIZIARIO anno V/01/2010

Periodico telematico della Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca

Responsabilità degli amministratori delle società polacche – I parte (responsabilità civile)

La responsabilità degli amministratori in tutte le società commerciali può essere considerata su due livelli: verso la società stessa e verso terzi. Può essere esaminata a livello:

- Civile (L.15/09/2000, codice delle società comm. G.U. del 2000, n 94, sez. 1037 con le ulteriori modifiche);
- Fiscale (L.29/08/1997 procedimento fiscale G.U. del 2005, n 8, sez. 60 con ulteriori modifiche);
- Penale (L. 6/06/1997 codice penale G.U. del 1997. n 88, sez. 553 con ulteriori modifiche).

Nel presente articolo verranno esaminati i presupposti di responsabilità civile degli amministratori, insieme ai presupposti di esonero da tale responsabilità.

Responsabilità civile degli amministratori

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (sp.z o.o.), la responsabilità verso i creditori della società (disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice delle società commerciali) consiste nella inefficacia del procedimento esecutivo nei confronti del patrimonio societario. La Corte Suprema riferendosi alla nozione di "inefficacia del procedimento esecutivo" con sentenza del 30 maggio 2008 ha ribadito, che *"le pretese risultanti dall'art. 299 del codice delle società commerciali devono essere considerate come l'ultima garanzia dei crediti di persone terze contro la società (...). Lo stato patrimoniale della società deve essere sottoposto a valutazione al momento della chiusura del procedimento giudiziale."* (n del fascicolo: III CSK 12/08). Inoltre nella sentenza del 9 aprile 2008, la Corte Suprema ha affermato, che *"l'inefficacia del procedimento esecutivo nei confronti della società può essere comprovata dai creditori a mezzo di tutte le prove ammissibili nel rito civile."* (n del fascicolo: V CSK 527/07).

Gli amministratori possono tuttavia esonerarsi da tale responsabilità, allorquando si comprovino le seguenti circostanze:

- la domanda di fallimento della società e' stata presentata in tempi appropriati e/o;
- la mancata presentazione della suddetta domanda risulta da cause non imputabili agli amministratori e/o;
- anche se la domanda di fallimento della società non e' stata presentata, il creditore non ha subito alcun danno.

La legge fallimentare polacca statuisce, che i soggetti tenuti per legge (tra i quali gli amministratori della società) a presentare domanda di fallimento, sono obbligati a presentarla entro e non oltre 14 gg. a partire dalla data nella quale sono emersi i fatti giustificanti la presentazione della domanda di fallimento.

Analizzando tutti e tre i presupposti di esonero, occorre tenere presenti che le sentenze della Corte Suprema, a riguardo, forniscono le indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni esaminate. Secondo la sentenza del 7 novembre 2008, e' sufficiente comprovare che la domanda di fallimento della società e' stata presentata nei tempi appropriati – anche da altra persona e non necessariamente dall'amministratore stesso (n del fascicolo: II CSK 255/08).

La mancata presentazione, della domanda di fallimento per le cause non imputabili agli amministratori, ricorre invece, allorquando gli amministratori comprovino che quando coprivano l'incarico, le condizioni finanziarie della società in base ai bilanci ed altri documenti contabili, non giustificavano la presentazione di tale domanda.



Infine la sentenza della Corte d'Appello di Katowice del 30 ottobre 2007 conferma, che *"il danno recato al creditore si riferisce alla riduzione del potenziale finanziario della società e non si riferisce quindi direttamente ad una perdita patrimoniale del creditore."* (n del fascicolo: V Aca 670/07).

In secondo luogo, gli amministratori subiscono la responsabilità in solido con la società stessa entro e non oltre 3 anni a partire dalla registrazione della società e/o a partire dalla registrazione dell'aumento del capitale sociale, se hanno fornito false dichiarazioni sul trasferimento del capitale sociale volontariamente e/o per negligenza.

Infine occorre anche menzionare la responsabilità degli amministratori verso la società stessa per danni recati in occasione della costituzione della società ed in violazione della legge, nonché per gli atti compiuti dagli amministratori in violazione della legge e/o dello statuto e/o dell'atto costitutivo. I presupposti previsti quindi per la responsabilità verso la società sono: la violazione della legge e/o dello statuto e l'affermazione di colpevolezza degli amministratori.

Per quanto concerne invece le società per azioni (S.A.), la responsabilità degli amministratori e' disciplinata dagli artt. 479 e seguenti del codice delle società commerciali.

Diversamente da quanto disposto per le società a responsabilità limitata, gli amministratori della società per azioni non subiscono la responsabilità verso i creditori della società, neanche nel caso che il procedimento esecutivo nei confronti della società stessa dovesse risultare inefficace.

Analogamente invece a quanto prevedono le disposizioni riguardanti le s.r.l. polacche, gli amministratori della società per azioni subiscono la responsabilità civile nei confronti della società stessa. Le relative disposizioni in merito sono indicate negli artt. 459 e seguenti del codice delle società commerciali. Gli amministratori subiscono la suddetta responsabilità per un danno recato alla società a causa della violazione della legge, e/o dello statuto e/o dell'atto costitutivo, allorquando viene affermato il loro comportamento colpevole.

Tra tali violazioni compiute colpevolmente dagli amministratori può anche rientrare la mancata presentazione della domanda di fallimento nei tempi richiesti dalla legge (ovvero 14 gg. a partire dalla data nella quale sono emersi i fatti giustificanti la presentazione della domanda in oggetto), ma questa volta spetta alla società (e non come nel caso della s.r.l. - ai creditori della società stessa) citare gli amministratori responsabili per danno subito da quest'ultima.

Analogamente alla disciplina prevista per le s.r.l., gli amministratori delle s.p.a sono inoltre responsabili per i danni recati alla società in occasione della sua registrazione e/o dell'aumento del capitale sociale entro e non oltre 3 anni a partire dalla registrazione della società stessa e/o della registrazione dell'aumento del capitale sociale.

Nell' articolo successivo esamineremo le altre disposizioni di base, dal punto di vista della eventuale responsabilità degli amministratori delle società di capitali in Polonia.

Joanna Lesiewska

Praticante avvocato

NB: La Camera di Commercio e Industria Italo - Polacca non si assume responsabilità per le informazioni contenute a titolo generale e pertanto non applicabili caso per caso. Per qualsiasi azione o informazione specifica, rivolgersi direttamente ai professionisti o richiedere l'elenco presso la Camera.

Attività camerali: on-line il programma della Camera e le iniziative confermate anno 2010 www.italpolchamber.it

Prossima pubblicazione: 9 Febbraio 2010